

# Cernita di sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

## 4° trimestre 2010

### I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

#### **Decisione sulla ricevibilità [Gomez Cespon](#) contro la Svizzera del 5 ottobre 2010 (n. 45343/08)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); motivazione della sentenza e accusa*

La Corte respinge come manifestamente inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, condannato per stupro, invocava l'assenza di un processo equo. Osserva che l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 6 capoverso 1 CEDU non esige dai tribunali una risposta dettagliata a tutte le argomentazioni dell'accusato. Anche la modifica dei dettagli dell'accusa non costituisce una violazione dell'articolo 6 capoverso 3 CEDU, soprattutto perché tale modifica non ha impedito al ricorrente di preparare adeguatamente la sua difesa.

#### **Decisione [Asanaj](#) contro la Svizzera del 14 ottobre 2010 (n. 18486/08)**

Conformemente all'articolo 37 capoverso 1 a) CEDU la Corte cancella dal ruolo il ricorso che, a causa di un'espulsione, invocava una violazione del diritto al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 CEDU, poiché nel frattempo il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora in seguito al matrimonio con una cittadina svizzera (unanimità).

#### **Sentenza [Pedro Ramos](#) contro la Svizzera del 14 ottobre 2010 (n. 10111/06)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); gratuito patrocinio e accesso a un tribunale*

Il caso riguarda una controversia relativa a un credito. Mentre i tribunali di Ginevra hanno concesso il patrocinio e l'assistenza gratuiti, per il proprio procedimento il Tribunale federale ha deciso diversamente. Adducendo la preparazione e la motivazione accurate della decisione da parte del Tribunale federale, la Corte respinge il ricorso secondo cui la decisione del Tribunale federale in merito al patrocinio e all'assistenza andava giudicata come violazione del diritto all'accesso a un tribunale.

Nessuna violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU (unanimità).

#### **Sentenza [Schaller-Bossert](#) contro la Svizzera del 28 ottobre 2010 (n. 41718/05)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); diritto alla replica*

La Corte constata una violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU, poiché il Tribunale federale ha violato il diritto alla replica. I pareri delle autorità inferiori sono stati trasmessi alla ricorrente, che non era rappresentata da un avvocato, solo a titolo d'informazione.

Violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Losonci Rose und Rose](#) contro la Svizzera del 9 novembre 2010 (n. 664/06)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); uguaglianza nella scelta del nome*

Dopo il matrimonio i ricorrenti, una cittadina svizzera e un cittadino ungherese, non hanno potuto mantenere ciascuno il suo cognome, cosa che sarebbe stata possibile in caso di nazionalità invertite (marito svizzero e moglie straniera). Tra i membri del Consiglio d'Europa vige un consenso in merito alla parità di diritto dei coniugi nella scelta del nome di famiglia. Di conseguenza la Corte nega che la disparità di trattamento dei coniugi sia oggettivamente motivata e appropriata. Il riferimento del Tribunale federale (che ha riconosciuto la violazione contro il principio dell'uguaglianza) alla giurisprudenza Schubert è irrilevante per la Convenzione.

Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinazione con l'articolo 41 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Jusic](#) contro la Svizzera del 2 dicembre 2010 (n. 4691/06)**

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 cpv. 1 CEDU); iniziativa espulsione*

Questa sentenza riguarda la carcerazione in vista di rinvio coatto di un richiedente l'asilo la cui domanda era stata respinta.

La Corte constata che le condizioni previste dal diritto nazionale allora vigente per ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto non erano soddisfatte, adducendo come motivazione la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui, per ordinare tale carcerazione, non è sufficiente un semplice sospetto che qualcuno *potrebbe* sottrarsi a un imminente rinvio coatto; devono invece esserci indizi concreti. Poiché occorre interpretare in modo rigido l'articolo 5 CEDU, nel caso in esame tali indizi concreti non sussistevano. Il ricorrente aveva comunicato la sua identità (e quella di sua moglie) ed aveva sempre osservato le convocazioni delle autorità. Inoltre si occupava di quattro figli e della moglie malata. La carcerazione non è quindi avvenuta «nei modi previsti dalla legge».

Violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Gezginci](#) contro la Svizzera del 9 dicembre 2010 (n. 16327/05)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione dopo 30 anni*

La Corte giudica appropriata l'espulsione di un cittadino turco residente in Svizzera da 30 anni. Definisce molto lungo il periodo di permanenza in Svizzera, che tuttavia è stato ripetutamente interrotto da soggiorni all'estero. Costituiscono fattori importanti il grado d'integrazione economica e sociale del ricorrente (ripetuti cambi del posto di lavoro, disoccupazione, dipendenza dall'aiuto sociale), come pure il fatto che all'epoca della decisione svizzera la figlia, ben integrata, viveva dal padre soltanto da poco tempo e inoltre sarà tra poco maggiorenne e potrà quindi decidere autonomamente se seguire o meno il padre. Infine, le probabilità che il ricorrente possa reintegrarsi nella società turca sono intatte. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

**Decisione [Luschin](#) contro la Svizzera del 14 dicembre 2010 (n. 28174/08)**

Conformemente all'articolo 37 capoverso 1 a) CEDU, la Corte cancella dal ruolo il ricorso, che riguardava la legittimità di una privazione di libertà a scopo d'assistenza alla luce dell'articolo 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), poiché il ricorrente non ha più reagito alla corrispondenza della Corte e quindi occorre supporre che non sia più interessato a proseguire la procedura (unanimità).

### **Sentenza [Ellès e altri](#) contro la Svizzera del 16 dicembre 2010 (n. 12573/06)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 EMRK); controversia in materia civile ai sensi dell'articolo 6 CEDU e diritto alla replica*

La Corte dichiara applicabile l'articolo 6 CEDU in una controversia riguardante il trasporto scolastico dei figli dei ricorrenti. Nel procedimento dinanzi al Tribunale federale, ai ricorrenti è stata negata la possibilità di replicare a un nuovo documento presentato dal Comune. È stato così violato il principio della parità di armi. Violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

## **II. Sentenze e decisioni contro altri Stati**

### **Sentenza Konstantin [Markin](#) contro la Russia del 7 ottobre 2010 (n. 30078/06)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); congedo paternità*

La sentenza censura il rifiuto delle autorità russe di concedere al ricorrente, a differenza di quanto previsto per i membri femminili dell'esercito russo, un congedo di paternità. Rispetto ai membri femminili dell'esercito russo il ricorrente è stato sfavorito in modo ingiustificato. Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinazione con l'articolo 14 CEDU (6 voti contro 1); (La domanda di deferimento alla Sezione allargata è stata accolta il 15 marzo 2011).

### **Urteil [Özpınar](#) contro la Turchia del 7 ottobre 2010 (n. 20999/04)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); licenziamento a causa dello «stile di vita», concetto di «vita privata»*

La ricorrente, un giudice, è stata destituita dalla carica a causa del suo stile di vita e delle sue «relazioni sconvenienti». Il suo comportamento avrebbe danneggiato la dignità e il prestigio della carica. Secondo la corte il licenziamento costituisce una violazione dell'articolo 8. Singoli elementi imputati alla ricorrente, che potrebbero giustificare il licenziamento, non sono stati provati. Inoltre, sono stati considerati numerosi fatti che non hanno niente a che fare con l'attività professionale della ricorrente. La Corte osserva che la vita privata ai sensi dell'articolo 8 può comprendere anche attività professionali. Inoltre è stato intaccata anche la reputazione della ricorrente, protetta dall'articolo 8 CEDU. Inoltre, per far valere le proprie ragioni alla luce dell'articolo 8 CEDU, la ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di ricorso che rispettasse le condizioni dell'articolo 13 CEDU, in particolare a causa della mancante indipendenza dell'autorità decisionale. Violazione dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 13 CEDU in combinazione con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Sentenza [Aune](#) contro Norvegia del 28 ottobre 2010 (n. 52502/07)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); adozione contro la volontà della madre*

La ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte la decisione dei tribunali norvegesi di permettere l'adozione di sua figlia da parte della famiglia affiliante. Rinviando alla considerazione del bene della figlia, la Corte ritiene la decisione motivata e appropriata. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Bannikova](#) contro la Russia del 4 novembre 2010 (n. 18757/06)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); "agents provocateurs"*

La ricorrente fa valere dinanzi alla Corte di essere stata istigata dalla polizia a vendere cannabis. La sentenza offre una panoramica sulla giurisprudenza della Corte in merito ai cosiddetti «agenti provocatori». Nel caso in esame le contestazioni della ricorrente relative all'istigazione sono state considerate in modo adeguato dalle autorità nazionali, che hanno esaminato in modo appropriato la questione se la ricorrente abbia commesso il reato a causa dell'istigazione. Le conclusioni tratte dalle autorità nazionali, secondo cui non è stata tesa una «trappola» alla ricorrente, sono state sufficientemente motivate. In considerazione dell'esame giuridico approfondito della questione dell'istigazione da parte della polizia, la Corte ritiene che la ricorrente abbia usufruito di un processo equo. Nessuna violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Dées](#) contro l'Ungheria del 9 novembre 2010 (n. 2345/06)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); emissioni generate dal traffico*

Il ricorso concerne le emissioni foniche, di sostanze inquinanti, vibrazioni e odori da parte del traffico stradale ai danni del ricorrente, che abita nelle vicinanze di un'autostrada. La Corte ritiene che i provvedimenti statali per limitare e canalizzare il traffico non siano stati sufficienti e che il ricorrente sia stato esposto durante un periodo molto lungo a emissioni eccessive. Lo Stato non ha adempiuto il suo obbligo derivante dal diritto del ricorrente al rispetto della sua abitazione e della sua vita privata. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Taxquet](#) contro il Belgio del 16 novembre 2010 (Sezione allargata) (n. 926/05)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); condizioni poste a una corte d'assise*

Una corte d'assise non è in linea di massima incompatibile con il diritto a un processo equo secondo l'articolo 6 CEDU. Sono tuttavia necessarie misure processuali che permettano all'imputato di capire il processo decisionale e la sentenza dei giudici popolari. L'imputato deve ad esempio poter sottoporre domande precise ai giurati. Inoltre, una sentenza pronunciata da una corte d'assise deve poter essere impugnata dinanzi a un tribunale che abbia la facoltà di esaminare questioni di diritto e di fatto. Nel caso in esame, in cui una corte d'assise ha condannato il ricorrente per omicidio, tali presupposti non erano soddisfatti. Violazione dell'art. 6 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Moulin](#) contro la Francia del 23 novembre 2010 (n. 37104/06)**

*Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 cpv. 3 CEDU); esame della detenzione da parte del procuratore pubblico*

La ricorrente è stata tradotta dinanzi al procuratore pubblico per l'esame della detenzione. Ciò non ha soddisfatto le condizioni dell'articolo 5 capoverso 3 CEDU secondo cui ogni persona detenuta «deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie». Il procuratore pubblico è sottoposto al ministero di giustizia e quindi a un'autorità dell'esecutivo. Inoltre la stessa autorità può agire contro la ricorrente in un procedimento successivo. Il pubblico ministero

francese non usufruisce pertanto dell'indipendenza necessaria per agire da «giudice» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 CEDU.

Violazione dell'articolo 5 cpv. 3 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Greens](#) contro il Regno Unito del 23 novembre 2010 (n. 60041/08 e 60054/08)**

*Diritto a libere elezioni (art. 3 del 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU); sentenza pilota relativa al diritto di voto dei detenuti*

La Corte fa riferimento a una sentenza precedente della Sezione allargata riguardante il caso [Hirst](#) contro il Regno Unito (n. 2) del 6 ottobre 2005 (n. 74025/01), in cui si era osservato che una revoca automatica del diritto di voto dei detenuti costituisce una violazione del diritto a libere elezioni secondo l'articolo 3 del primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU. Poiché il Regno Unito non ha modificato la pertinente situazione giuridica e sono pendenti numerosi procedimenti contro il Regno Unito concernenti la stessa questione, la Corte trae spunto dal presente ricorso di due detenuti che non sono stati ammessi né alle elezioni del Parlamento europeo del 2009 né alle elezioni parlamentari nazionali del 2010, per pronunciare una sentenza pilota. Una sentenza pilota permette alla Corte di indicare chiaramente problemi strutturali alla base di una violazione della CEDU ed esortare lo Stato responsabile ad adottare, entro un determinato termine, misure per ovviarvi. La Corte invita il Regno Unito a presentare, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, delle proposte per una legge elettorale compatibile con il diritto a libere elezioni (domanda di deferimento alla Sezione allargata pendente).

**Sentenza [Jakóbski](#) contro la Polonia del 7 dicembre 2010 (n. 18429/06)**

*Libertà di religione (art. 9 CEDU); cibo vegetariano per detenuto buddista*

Il rifiuto delle autorità carcerarie polacche di fornire cibo vegetariano a un detenuto buddista viola la libertà di religione.

Violazione dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Savez Crkava Riječ Života](#) e altri contro la Croazia del 9 dicembre 2010 (n. 7798/08)**

*Libertà di religione (art. 9 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); riconoscimento di comunità religiose*

La sentenza riguarda varie chiese riformiste che, a differenza di altre comunità religiose, non possono condurre attività di educazione religiosa nelle scuole pubbliche e celebrare matrimoni riconosciuti dallo Stato, poiché le autorità si rifiutano di concedere loro un determinato statuto previsto dal diritto della Croazia.

Violazione dell'articolo 9 CEDU in combinazione con l'articolo 14 CEDU (unanimità).

**Sentenza [O'Donoghue](#) e altri contro il Regno Unito del 14 dicembre 2010 (n. 34848/07)**

*Diritto al matrimonio (art. 12 CEDU); misure contro matrimoni fittizi*

L'impossibilità sistematica di matrimoni civili e ostacoli più elevati per determinati gruppi di persone al fine di impedire matrimoni fittizi violano il diritto al matrimonio. Le misure contro i matrimoni fittizi devono essere incentrate sulla questione dell'autenticità del matrimonio e non possono imporre ostacoli indipendenti da tale questione.

Il matrimonio civile agevolato per coppie sposate nella chiesa di Stato viola il divieto di discriminazione in combinazione con la libertà di religione e il diritto di matrimonio.  
Violazione dell'articolo 12 CEDU e dell'art. 14 in combinazione con gli articoli 9 e 12 CEDU (unanimità).